



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 39 del 04/04/2023

Proposta n. 490/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI PIACENZA PER L'UTILIZZO RECIPROCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RISPETTIVA PROPRIETA' SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIACENZA"

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica", all'art. 1, comma 2, lettera g), afferma il principio della piena utilizzazione da parte della collettività delle strutture scolastiche e dei connessi impianti sportivi, come precisato all'art. 2, comma 1, lettera d) e all'art. 12, comma 1 della medesima legge;
- la Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza riconoscono la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei ragazzi in età scolare, dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Per il conseguimento di tale scopo i citati Enti favoriscono storicamente la fruizione dei propri impianti sportivi da parte degli studenti delle scuole di Piacenza e dei cittadini e promuovono l'avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con le Federazioni sportive del C.O.N.I., gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, le Polisportive, le Società, i Gruppi Sportivi e più in generale con la pluralità dei soggetti pubblici aventi le stesse finalità;
- è in scadenza, al 31/08/2023, l'accordo fra questa Provincia e il Comune di Piacenza regolante l'utilizzo delle strutture sportive di rispettiva proprietà dei due Enti;
- le palestre di proprietà di questa Provincia sono utilizzate dalle scuole secondarie di secondo grado in orario scolastico e sono nel loro complesso insufficienti a soddisfare il fabbisogno legato allo svolgimento delle ore di educazione fisica previste dai quadri orari di dette scuole;

- nell'ambito del consolidato rapporto di pluriennale e proficua collaborazione istituzionale in atto fra la Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza, il Comune di Piacenza ha manifestato la disponibilità a concedere l'utilizzo delle proprie infrastrutture sportive all'utenza scolastica medio superiore, ad integrazione delle palestre di proprietà provinciale, a titolo compensativo e gratuito e in regime di reciprocità. La Provincia di Piacenza, del pari, si rende disponibile a concedere l'utilizzo delle proprie palestre al Comune di Piacenza per lo svolgimento della pratica sportiva in orario extra-scolastico;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare l'utilizzo reciproco degli impianti sportivi di rispettiva proprietà siti nel territorio comunale di Piacenza, di approvare l'allegato schema di accordo, di cui si riportano di seguito le clausole principali:

- la Provincia concede gratuitamente al Comune di Piacenza l'utilizzo in orario extra-scolastico palestre di proprietà della Provincia site in Piacenza presso:
 - ✓ I.S.I.I. "G. Marconi" (n. 3 palestre);
 - ✓ I.P.S.I.A. "L. da Vinci" (n. 2 palestre);
 - ✓ Liceo Scientifico "L. Respighi" (n. 2 palestre);
 - ✓ Istituto Statale d'Istruzione superiore agraria e alberghiera "Raineri-Marcora" (n. 2 palestre in muratura, n. 1 piccola palestra e n. 1 palestra con struttura geodetica);
 - ✓ Liceo Statale "G. M. Colombini" (n. 2 palestre);
 - ✓ I.P.C.T. "A. Casali" (n. 1 palestra);
 - ✓ l'ex Comando Provinciale Vigili del Fuoco in Viale Dante Alighieri n. 108 (n. 1 palestra);
 - ✓ l'area ex demaniale nota come "Ex Laboratorio Pontieri" (n. 2 palestre);
- il Comune concede gratuitamente alla Provincia i sottoelencati impianti sportivi comunali siti in Piacenza, per lo svolgimento delle attività motorie comprese nei programmi curricolari delle scuole secondarie di secondo grado in gestione alla Provincia, in modo conforme alla programmazione di dette attività motorie stabilita dai competenti istituti scolastici:
 - ✓ Palazzetto dello Sport (via Alberici);
 - ✓ Campi Polivalenti del Centro Polisportivo Comunale "Franzanti" (n. 2 campi);
 - ✓ Palestra della scuola primaria "Mazzini";
 - ✓ Palestra sita nel fabbricato EX-ENEL (viale Risorgimento);
 - ✓ Campo all'aperto "Arena Daturi" nei periodi favorevoli della stagione climatica.

Il Comune, inoltre, si rende disponibile, su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado e compatibilmente con le disponibilità delle strutture sportive, a mettere a disposizione gratuitamente la piscina "Raffalda", gli impianti del Centro Polisportivo "Franzanti" e il campo di atletica "Dordoni", per l'organizzazione di eventi sportivi (quali, ad esempio, tornei e campionati scolastici) da parte delle scuole. Il Comune manifesta la propria disponibilità, su eventuale richiesta della Provincia, a rendere disponibili ulteriori spazi sportivi nel periodo di inagibilità delle palestre provinciali per l'effettuazione di interventi di adeguamento, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di educazione fisica da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Gli Enti definiranno durata, periodo di utilizzo ed eventuale

rimborso delle utenze, da riconoscersi al gestore della struttura sportiva comunale individuata laddove la gestione sia stata affidata ad un operatore privato da parte del Comune.

Il Comune, infine, si rende altresì disponibile a mettere gratuitamente a disposizione alla Provincia le strutture sportive esterne comunali realizzate sul territorio della città, al fine dello svolgimento delle attività motorie comprese nei programmi curriculari delle scuole secondarie di secondo grado. Al riguardo, il Comune accoglierà eventuali richieste della Provincia di utilizzo di tali spazi nei limiti dell'effettiva disponibilità delle strutture, definendo di concerto con la Provincia i periodi e gli orari di utilizzo da parte delle scuole secondarie di secondo grado;

- i costi legati delle utenze rimangono a carico della Provincia e del Comune per i rispettivi impianti sportivi di proprietà;
- l'accordo ha durata triennale, dal 01/09/2023 al 31/08/2026, fatti salvi i casi di eventuale cessazione anticipata in caso di violazione delle disposizioni previste dall'accordo;

Considerato di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di concludere le procedure per pervenire alla sottoscrizione del testo dell'accordo e poter pianificare l'attività sportiva dell'anno scolastico venturo;

Visto il verbale dell'ufficio elettorale prot. prov. n. 28548 del 25/09/2022 che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 10 ottobre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Sentito il Segretario generale;

Visti il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti" e *ad interim* "Istruzione e formazione, Relazioni con il Pubblico e con gli Enti Locali" e dal Dirigente del Servizio "Edilizia e Servizi tecnologici", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti", in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Visti:

- lo Statuto dell'ente;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- la L. 23/1996;
- il Regolamento di organizzazione;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

1. di approvare lo schema di accordo **allegato** al presente provvedimento, avente ad oggetto l'utilizzo reciproco, tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza, degli impianti sportivi di rispettiva proprietà siti nel territorio comunale di Piacenza;
2. che il presente provvedimento è da intendersi immediatamente esecutivo all'atto della sua sottoscrizione, per le motivazioni in premessa indicate.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale



COMUNE DI PIACENZA PROVINCIA DI PIACENZA

ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI PIACENZA PER L'UTILIZZO RECIPROCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RISPETTIVA PROPRIETÀ SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIACENZA

Premesso che:

- la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica", all'art. 1, comma 2, lettera g), afferma il principio della piena utilizzazione da parte della collettività delle strutture scolastiche e dei connessi impianti sportivi, come precisato all'art. 2, comma 1, lettera d) e all'art. 12, comma 1 della medesima legge;
- la Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza riconoscono la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei ragazzi in età scolare, dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Per il conseguimento di tale scopo i citati Enti favoriscono la fruizione dei propri impianti sportivi da parte degli studenti delle scuole di Piacenza e dei cittadini e promuovono l'avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con le Federazioni sportive del C.O.N.I., gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, le Polisportive, le Società, i Gruppi Sportivi e più in generale con la pluralità dei soggetti pubblici aventi le stesse finalità;
- nell'ambito del consolidato rapporto di pluriennale e proficua collaborazione istituzionale in atto fra la Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza, il Comune di Piacenza rende disponibili all'utenza scolastica medio superiore, ad integrazione delle palestre di proprietà provinciale (nel loro complesso insufficienti a soddisfare il fabbisogno legato allo svolgimento delle ore di educazione fisica previste dai quadri orari delle scuole secondarie di secondo grado), le proprie infrastrutture sportive, a titolo compensativo e gratuito e in regime di reciprocità. La Provincia di Piacenza, difatti, rende disponibile le proprie palestre al Comune di Piacenza per lo svolgimento della pratica sportiva in orario extra-scolastico.

Tutto ciò premesso, fra la **Provincia di Piacenza** (di seguito denominata per brevità "Provincia"), con sede legale in Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, Codice Fiscale 00233540335, rappresentata da, nato a..... il, in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa sede della Provincia, e

il **Comune di Piacenza** (di seguito denominato per brevità "Comune"), con sede legale in Piacenza – Piazza Cavalli, Codice Fiscale 00229080338, rappresentato da, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa sede del Comune,

- richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Piacenza n. del con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo;
- richiamato il Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. del con la quale è stato approvato il medesimo schema di accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente accordo ha durata triennale, dal 01/09/2023 al 31/08/2026, fatti salvi i casi di eventuale cessazione anticipata in caso di violazione delle disposizioni previste dal presente accordo.

La Provincia e il Comune potranno comunque proporre integrazioni e/o modifiche al testo del presente accordo nel corso del periodo di cui al comma precedente. Tali integrazioni e/o modifiche verranno approvate dai singoli Enti secondo le forme previste dai relativi ordinamenti, previa definizione, di concerto, del testo delle integrazioni e/o modifiche.

Art. 2

La Provincia concede gratuitamente al Comune di Piacenza l'utilizzo in orario extra-scolastico delle palestre di proprietà della Provincia site in Piacenza presso:

- I.S.I.I. "G. Marconi" (n. 3 palestre);
- I.P.S.I.A. "L. da Vinci" (n. 2 palestre);
- Liceo Scientifico "L. Respighi" (n. 2 palestre);
- Istituto Statale d'Istruzione superiore agraria e alberghiera "Raineri-Marcora" (n. 2 palestre in muratura, n. 1 piccola palestra e n. 1 palestra con struttura geodetica);
- Liceo Statale "G. M. Colombini" (n. 2 palestre);
- I.P.C.T. "A. Casali" (n. 1 palestra);
- l'ex Comando Provinciale Vigili del Fuoco in Viale Dante Alighieri n. 108 (n. 1 palestra);
- l'area ex demaniale nota come "Ex Laboratorio Pontieri" (n. 2 palestre).

Si precisa che le palestre indicate sono concesse al Comune nei limiti della loro effettiva utilizzabilità, tenuto conto di eventuali interventi di adeguamento da svolgersi sulle palestre medesime, anche attraverso le risorse assegnate alla Provincia di Piacenza nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"). Il Comune, e i singoli assegnatari delle palestre provinciali, non potranno avanzare alcuna pretesa, neppure economica, nei confronti della Provincia per i conseguenti periodi di non utilizzabilità delle palestre.

Art. 3

Il Comune, rimanendo garante dell'utilizzo prioritario e vincolante delle palestre provinciali ai fini scolastici, assume la gestione delle palestre della Provincia indicate al precedente art. 2 in orario extrascolastico.

Per orario extrascolastico si intende l'orario che residua dall'utilizzo istituzionale e quindi non più necessario allo svolgimento delle lezioni di educazione fisica e delle attività sportive, anche straordinarie e in orario pomeridiano, delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia.

Art. 4

Allo scopo di consentire l'utilizzazione integrata delle palestre provinciali, prima dell'avvio di ogni anno scolastico la Provincia trasmetterà al Comune il calendario delle ore di utilizzo scolastico delle palestre indicate al precedente art. 2.

Sulla base di tale orario il Comune gestirà, nel modo che riterrà più idoneo, il monte ore extrascolastico, trasmettendo alla Provincia copia delle autorizzazioni d'uso, indicanti le società sportive individuate quale utilizzatrici delle palestre, i mesi dell'anno e le ore di

utilizzo ripartire sui giorni della settimana, ponendo a carico degli utilizzatori le prescrizioni di cui all'allegato *sub 2*.

Tale calendario dovrà essere trasmesso alla Provincia per l'assenso di quest'ultima e affinché la Provincia predisponga la fornitura dei servizi tecnologici necessari.

Art. 5

Il Comune garantirà con la propria direzione ed organizzazione, in orario extrascolastico, la fruizione delle palestre provinciali a terzi, quali le Federazioni sportive del C.O.N.I., gli Enti di promozione sportiva, le Polisportive, le Società, le Associazioni e i gruppi sportivi, che ne facciano richiesta al Comune medesimo.

Si precisa che l'utilizzo di ciascuna palestra provinciale potrà essere autorizzato anche a favore di un solo soggetto in esclusiva.

Il Comune, nell'accoglimento delle istanze (la cui istruttoria rimane in capo al Comune medesimo), tutte aventi per finalità lo svolgimento di attività sportive, formative e ricreative senza fini di lucro, avrà cura di favorire i soggetti aventi sede nel territorio comunale di Piacenza.

Rimane stabilito in ogni caso e per tutti i soggetti coinvolti che l'utilizzo extrascolastico è subordinato alle attività risultanti compatibili con le caratteristiche delle palestre provinciali e all'osservanza delle prescrizioni contenute dell'allegato *sub 2* "*Disposizione per il corretto utilizzo delle palestre, degli spogliatoi e delle relative attrezzature, di proprietà della Provincia di Piacenza*", il quale costituisce parte integrante del presente accordo. In particolare, il concessionario di ciascuna palestra dovrà firmare, per presa visione e accettazione, il testo del presente accordo e il richiamato allegato *sub 2*.

Art. 6

La Provincia è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo, da parte dei soggetti autorizzati dal Comune, delle palestre provinciali e delle relative attrezzature, sia in caso di danni a persone sia in caso di danni a cose.

Al riguardo, come indicato al punto 14) dell'allegato *sub 2* al presente accordo, al fine di accedere alle palestre provinciali, i concessionari assicurano di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O, stipulata con primaria compagnia assicuratrice.

Le palestre provinciali potranno essere utilizzate nei limiti previsti dai rispettivi Certificati di Prevenzione Incendi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo non conforme.

Il deposito di eventuali attrezzature di proprietà dei concessionari dovrà avvenire nei luoghi idonei allo scopo, individuati previo accordo con gli istituti scolastici utilizzatori delle palestre.

Il concessionario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenni la Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza, anche in caso di franchigie e scoperti.

Art. 7

Il Comune concede gratuitamente alla Provincia i sottoelencati impianti sportivi comunali siti in Piacenza, per lo svolgimento delle attività motorie comprese nei programmi curricolari delle scuole secondarie di secondo grado in gestione alla Provincia, in modo conforme alla programmazione di dette attività motorie stabilita dai competenti istituti scolastici:

- Palazzetto dello Sport (via Alberici);
- Campi Polivalenti del Centro Polisportivo Comunale "Franzanti" (n. 2 campi);

- Palestra della scuola primaria "Mazzini";
- Palestra sita nel fabbricato EX-ENEL (viale Risorgimento);
- Campo all'aperto "Arena Daturi" nei periodi favorevoli della stagione climatica.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico la Provincia trasmetterà al Comune il calendario di utilizzo di tali impianti da parte delle scuole secondarie di secondo grado, per l'acquisizione del preventivo assenso del Comune e affinché quest'ultimo predisponga la fornitura dei servizi tecnologici necessari.

Il Comune, inoltre, si rende disponibile, su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado e compatibilmente con le disponibilità delle strutture sportive, a mettere a disposizione gratuitamente la piscina "Raffalda", gli impianti del Centro Polisportivo "Franzanti" e il campo di atletica "Dordoni", per l'organizzazione di eventi sportivi (quali, ad esempio, tornei e campionati scolastici) da parte delle scuole. I rapporti relativi alla richiesta di tali strutture sportive saranno direttamente tenuti con il Comune da parte delle scuole secondarie di secondo grado o dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Piacenza.

Il Comune manifesta la propria disponibilità, su eventuale richiesta della Provincia, a rendere disponibili ulteriori spazi sportivi nel periodo di inagibilità delle palestre provinciali per l'effettuazione di interventi di adeguamento, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di educazione fisica da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Gli Enti definiranno durata, periodo di utilizzo ed eventuale rimborso delle utenze, da riconoscersi al gestore della struttura sportiva comunale individuata laddove la gestione sia stata affidata ad un operatore privato da parte del Comune.

Il Comune, infine, si rende altresì disponibile a mettere gratuitamente a disposizione alla Provincia le strutture sportive esterne comunali realizzate sul territorio della città, al fine dello svolgimento delle attività motorie comprese nei programmi curriculari delle scuole secondarie di secondo grado. Al riguardo, il Comune accoglierà eventuali richieste della Provincia di utilizzo di tali spazi nei limiti dell'effettiva disponibilità delle strutture, definendo di concerto con la Provincia i periodi e gli orari di utilizzo da parte delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 8

La Provincia metterà a disposizione un registro presso ogni palestra, provinciale e comunale, sul quale le scuole secondarie di secondo grado si impegnano a iscrivere eventuali danni significativi riscontrati al momento dell'ingresso alle palestre e a darne comunicazione alla Provincia al fine dell'individuazione del responsabile e ai fini dei conseguenti obblighi di ripristino.

Per danni significativi si intendono danni alle strutture sportive (quali, a mero titolo esemplificativo, danneggiamenti alla pavimentazione) e alle relative attrezzature (quali, a mero titolo esemplificativo, rottura di un tabellone della pallacanestro o di una finestra).

In ogni caso, le scuole secondarie di secondo grado (utilizzatrici delle palestre comunali) e i concessionari (utilizzatori delle palestre provinciali) si impegnano a segnalare repentinamente, rispettivamente a Provincia e Comune, eventuali danni arrecati agli impianti sportivi utilizzati.

Art. 9

I concessionari utilizzatori delle palestre provinciali si impegnano, al termine dell'utilizzo delle palestre, alla sistemazione dei luoghi e alla relativa pulizia.

Del pari, le scuole secondarie di secondo grado utilizzatrici delle palestre comunali si impegnano, al termine dell'utilizzo delle palestre, alla sistemazione dei luoghi e alla relativa pulizia.

Le aperture e le chiusure delle palestre verranno gestite direttamente dai fruitori delle palestre, scuole secondarie di secondo grado e concessionari.

Art. 10

I costi legati delle utenze rimangono a carico della Provincia e del Comune per i rispettivi impianti sportivi di proprietà.

La Provincia provvederà a propria cura e spese alla programmazione e all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre provinciali. Si precisa che la Provincia non provvederà all'esecuzione di eventuali lavori richiesti dai concessionari utilizzatori delle palestre laddove siffatti lavori, a insindacabile giudizio della Provincia, non siano funzionali all'utilizzo delle palestre medesime ai fini della conduzione delle attività scolastiche di educazione fisica.

L'esecuzione di lavori o eventuali installazioni all'interno delle palestre provinciali, da parte dei concessionari di siffatte palestre, è subordinata all'autorizzazione scritta della Provincia e, in ogni caso, all'assunzione diretta dei relativi costi e delle connesse responsabilità da parte dei concessionari medesimi.

Il Comune provvederà a propria cura e spese alla programmazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre comunali.

Art. 11

Il Comune, durante le manifestazioni sportive aperte al pubblico e organizzate nelle palestre provinciali, si impegna a promuovere l'immagine della Provincia, dandone adeguato rilievo nelle forme concordate con la Provincia.

Ad ogni buon conto, si precisa, come indicato al precedente art. 5 che ciascuna palestra provinciale potrà essere utilizzata anche per lo svolgimento delle attività sportive di un solo soggetto in esclusiva (Federazione sportiva del C.O.N.I., Ente di promozione sportiva, Polisportiva, Società, le Associazione o gruppo sportivo), ivi incluso lo svolgimento di partite in cui sia parte tale soggetto.

È escluso lo svolgimento di tornei e di eventi sportivi differenti da quelle indicate al comma precedente, organizzabili solo previa autorizzazione scritta della Provincia.

Art. 12

Le spese per l'eventuale registrazione del presente accordo in caso d'uso saranno, in parti uguali, a carico della Provincia e del Comune.

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti e agli usi, in quanto compatibili.

Le comunicazioni relative alla gestione del presente accordo dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

- Provincia di Piacenza, ufficio "Istruzione", PEC provpc@cert.provincia.pc.it;
- Comune di Piacenza, ufficio "Sport", PEC protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

Si precisa che la tenuta dei rapporti con i concessionari delle palestre provinciali è in carico esclusivo al Comune di Piacenza. Del pari la gestione dei rapporti con le scuole secondarie di secondo grado è in carico esclusivo alla Provincia di Piacenza, eccettuato quanto previsto al precedente art. 7, comma 3.

Letto, approvato e sottoscritto. Piacenza, __/__/2023

per il Comune di Piacenza:

per la Provincia di Piacenza:



**SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E SPORT
UFFICIO SPORT**

**PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI PIACENZA**

1. Gli impianti dovranno essere utilizzati rispettando quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri enti pubblici, da istituti scolastici o da privati", approvato con atto del Consiglio Comunale n° 169 del 21.07.2011.
2. Il concessionario, nella cui definizione rientrano gli istituti scolastici di secondo grado in gestione alla Provincia utilizzatori di palestre comunali, dovrà vigilare per la tutela delle attrezzature e di tutti i beni di proprietà del Comune di Piacenza oggetto della presente concessione.
3. Il concessionario dovrà utilizzare l'impianto per le sole attività per cui è concesso.
4. Non è consentita la sub-concessione a terzi degli spazi assegnati.
5. Il concessionario dovrà scrupolosamente rispettare il periodo e gli orari di utilizzo dell'impianto concesso.
6. Il concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni impartite dal Comune di Piacenza tramite l'ufficio Sport.
7. Il concessionario, durante il periodo di utilizzo sarà ritenuto, direttamente ed *in toto*, responsabile dei danni diretti ed indiretti derivanti da atti illeciti, da incuria, da vandalismo e da uso improprio che possano derivare a cose o persone a qualsiasi titolo ivi presenti.
8. Il concessionario dovrà risarcire il Comune di Piacenza per gli eventuali danni arrecati al patrimonio in seguito all'uso dell'impianto concesso.
9. Il concessionario dovrà informare immediatamente l'ufficio Sport di ogni evento connesso all'uso dell'impianto relativo a danni agli arredi ed all'impianto stesso.
10. Il Comune e la Provincia di Piacenza sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e a cose derivanti dall'uso dell'impianto da parte del concessionario.



PROVINCIA DI PIACENZA
UFFICIO "ISTRUZIONE"

**DISPOSIZIONE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE PALESTRE, DEGLI SPOGLIATOI E DELLE
RELATIVE ATTREZZATURE, DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

- 1) È vietato fumare nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali di servizio e nelle pertinenze.
- 2) È consentita la pratica della attività sportive non pregiudizievoli per l'integrità e la funzionalità delle strutture, e in particolare delle seguenti:
 - Pallavolo;
 - Pallacanestro;
 - Ginnastica;
 - Danza;
 - Atletica leggera (con esclusione delle pratiche di lancio).
- 3) È vietata la pratica delle attività sportive che prevedono di calciare la palla con i piedi (calcio e calcetto), ad eccezione dell'attività riservata a bambini di età inferiore ai 10 anni che dovranno utilizzare calzature prive di tacchetti.
- 4) È vietato il gioco della pallamano.
- 5) È vietata la pratica del pattinaggio a rotelle ad esclusione della struttura geodetica in capo al *campus* scolastico superiore "Raineri-Marcora" e della palestra del Liceo Scientifico Statale "L. Respighi", ove l'attività potrà essere praticata con pattini provvisti di rotelle idonee a salvaguardare la pavimentazione.
- 6) È vietata la pratica del baseball.
- 7) È fatto obbligo di utilizzare sempre calzature idonee alle pratiche sportive consentite e provviste di suole con caratteristiche tali da non arrecare danni alle pavimentazioni.
- 8) È fatto obbligo di avere la massima cura e controllo degli spogliatoi, dei servizi e delle attrezzature in dotazione.
- 9) È fatto obbligo di utilizzare con la massima cura le attrezzature e di riportarle dopo l'uso.
- 10) Il deposito di eventuali attrezzature di proprietà dei concessionari dovrà avvenire nei luoghi idonei allo scopo, individuati previo accordo con gli istituti scolastici utilizzatori delle palestre. È in ogni caso vietato introdurre attrezzature non consone ai luoghi.
- 11) È vietata l'esecuzione di lavori e di altri interventi all'interno delle palestre, senza previa autorizzazione scritta della Provincia di Piacenza.
- 12) Gli utenti e i concessionari delle strutture saranno direttamente e personalmente chiamati a rispondere di ogni eventuale danno arrecato ai locali e alle attrezzature, provvedendo con massima sollecitudine ai necessari ripristini e rimborsando alla Provincia di Piacenza i costi sostenuti per gli eventuali ripristini dalla medesima effettuati.
- 13) Le palestre possono essere utilizzate nei limiti previsti dai rispettivi Certificati di Prevenzione Incendi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo non conforme.
- 14) La Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza sono espressamente esentati da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o a cose intervenuti durante l'utilizzo delle palestre provinciali. A tal fine, per accedere agli impianti di proprietà della Provincia di Piacenza i concessionari assicurano di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O, stipulata con primaria compagnia assicuratrice. I concessionari si obbligano comunque espressamente a manlevare e tenere indenni la Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza, anche in caso di franchigie e scoperti.

In caso di danneggiamenti o di eventuali reiterate inadempienze a quanto sopra disposto, la Provincia di Piacenza, oltre ad esigere il risarcimento dei danni ai sensi del precedente punto 12), si riserverà la facoltà di inibire l'uso delle palestre provinciali a tempo indeterminato.



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
Ad interim "Istruzione e formazione, Relazioni
con il Pubblico e con gli Enti Locali"

Dirigente: Dott.ssa Angela Toscani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 490/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI PIACENZA PER L'UTILIZZO RECIPROCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RISPETTIVA PROPRIETA' SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIACENZA", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 03/04/2023

Sottoscritto dalla Dirigente
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio "Edilizia e Servizi tecnologici"
Dirigente: Dott. Ing. Jonathan Monti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 490/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI PIACENZA PER L'UTILIZZO RECIPROCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RISPETTIVA PROPRIETA' SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIACENZA" si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Piacenza li, 03/04/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(MONTI JONATHAN)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
Dirigente: Dott.ssa Angela Toscani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 490/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI PIACENZA PER L'UTILIZZO RECIPROCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RISPETTIVA PROPRIETA' SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIACENZA" si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li, 03/04/2023

Sottoscritto dalla Dirigente
TOSCANI ANGELA
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 39 del 04/04/2023

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI PIACENZA PER L'UTILIZZO RECIPROCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RISPETTIVA PROPRIETA' SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIACENZA".

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 04/04/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale